

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RIPARTIZIONE EDILIZIA

COMPLESSO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE TECCHIO

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C
PTECC. 1811L

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento

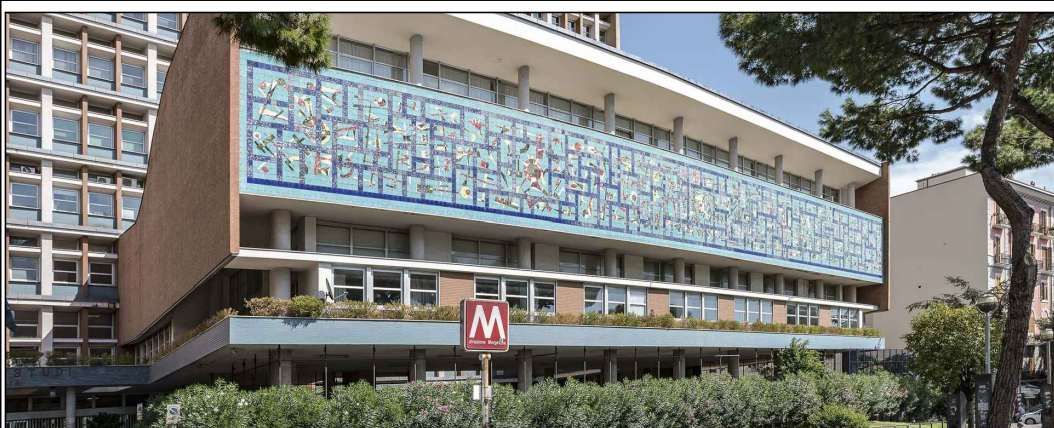
Ing. Raffaele D' Alessio

Supporto al R.u.p.

P.I. Fabio Siesto

DEC

Ing. Francesco Tortorelli



PARTE D' OPERA

**ELABORATI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI
/DISCIPLINARI/MANUTENZIONE**

PROGETTAZIONE A CURA DI:

ARETHUSA s.r.l.

Ing. Cesare Ferone



ARETHUSA s.r.l.



TITOLO ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE ELABORATO		ARE-031-21.PE.IN.AMM.CSA.01.0				SCALA	
						-	
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DIS/RED	VERIFICATO RAA	APPROVATO RCCQ	EMESSO RGQ	
0	10/2024	PRIMA EMISSIONE	ESPOSITO G.M.	ESPOSITO G.M.	FERONE C.	FERONE M.	

CODICE COMMESSA - ARE - 03121

SOMMARIO

PARTE I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art 1	4
OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art 2	4
TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL'APPALTO	4
Art 3	5
REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI	5
 PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	 6
Art. 4	6
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	6
Art. 5	6
CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO	6
Art. 6	6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 7	7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
Art. 8	13
DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	13
Art. 9	13
OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE	13
Art. 10	13
FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	13
Art. 11	13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 12	14
RECESSO DAL CONTRATTO	14
Art. 13	14
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
 PARTE III – CAUZIONI E GARANZIE	 15
Art. 14	15
GARANZIA DEFINITIVA	15
Art. 15	15
COPERTURE ASSICURATIVE	15
 PARTE IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE, SOSPENSIONI E PENALI	 16
Art. 16	16
CONSEGNA DEI LAVORI - AVVIO ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE	16
Art. 17	16
TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art. 18	17
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	17
Art. 18 bis	17
CRONOPROGRAMMA	17
Art. 19	17
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	17
Art. 20	18

ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI	18
Art. 21.....	19
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	19
Art. 22.....	19
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	19
Art. 23.....	20
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI	20
Art. 24.....	20
DOCUMENTI CONTABILI	20
Art. 25.....	21
GESTIONE DEI SINISTRI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	21
Art. 26.....	22
DIREZIONE DEL CANTIERE	22
Art. 27.....	22
CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E APPALTATORE.....	22
Art. 28.....	22
PENALI DA RITARDO	23
Art. 29.....	23
PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	23
 PARTE V – PAGAMENTI ALL'APPALTATORE E VARIANTI	24
Art. 30.....	24
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	24
Art. 31.....	25
CONTO FINALE.....	25
Art. 32.....	25
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - VARIANTI	25
Art. 33.....	27
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI	27
Art. 34.....	28
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
 PARTE VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEI SUBCONTRATTI	29
Art. 35.....	29
SUBAPPALTO E PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE	29
Art. 36.....	29
SUBAPPALTO “A CASCATA”	29
 PARTE VII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	30
Art. 37.....	30
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	30
Art. 38.....	31
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	31
Art. 39.....	31
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	31
 PARTE VIII – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO.....	32
Art. 40.....	32
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROCEDURA DI COLLAUDO	32
Art. 41.....	34
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI	34

Art. 42.....	34
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	34
Art. 43.....	34
AVVISO AI CREDITORI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	34
Art. 44.....	34
COLLAUDO STATICO	34
Art. 45.....	36
PROVE DI CARICO	36
Art. 46.....	37
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	37

PARTE IX – RISERVE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE..... 39

Art. 47.....	39
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE.....	39
Art. 48.....	40
ACCORDO BONARIO	40
Art. 49.....	40
ARBITRATO	40
Art. 50.....	40
TRANSAZIONE.....	40
Art. 51.....	40
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	40
Art. 52.....	40
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	40

PARTE X – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 41

Art. 53.....	41
NORME GENERALI	41
Art. 54.....	41
LAVORI A MISURA	41
Art. 55.....	41
LAVORI A CORPO	41
Art. 56.....	42
LAVORI IN ECONOMIA.....	42

PARTE I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di **"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C PTECC. 1811L"**.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art 2

TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a **Misura** con offerta a **economicamente più vantaggiosa**

Nell'appalto a misura il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile. In tal caso, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del presente capitolato speciale. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 32 del presente capitolato speciale.

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo 56 per la misurazione e valutazione.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle opere (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	Quota base appalto [1]	Quota opzionale appalto [2]	Totale appalto [1]+[2]
a) Per lavori a CORPO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Per lavori a MISURA	€ 2.362.275,26	€ 1.228.404,66	€ 3.590.679,92
c) Per lavori in ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale dei Lavori	€ 2.362.275,26	€ 1.228.404,66	€ 3.590.679,92
<i>di cui per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso</i>	€ 21.576,76	€ 0,00	€ 21.576,76
<i>di cui oneri di conferim. a discarica – non soggetti a ribasso</i>	€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della

manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 14 del d.lgs. 36/2023, per un totale di:

Quota base: **euro 453.047,63.**

Quota opzionale: **euro 213.675,11.**

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto dei lavori sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro) – comprensivo degli oneri sicurezza in quota proporzionale			Classifica
		in cifre	in lettere	%	
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€. 1.134.486,69	Unmilionecentotrentaquattromilaquat trocentoottantasei/69	48,18	III

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro) - comprensivo degli oneri sicurezza in quota proporzionale			Classifica
		in cifre	in lettere	%	
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€. 852.764,03	Ottocentocinquantaduemilasettecent osessantaquattro/03	36,21	III

Cod.	Descrizione	Importo (Euro) - comprensivo degli oneri sicurezza in quota proporzionale			Classifica
		in cifre	in lettere	%	
OG 1	Edifici civili e industriali	€. 367.524,54	Trecentosessantasettemilacinquecent oventiquattro/54	15,61	II

Art 3

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

A norma dell'articolo 60 del Codice si applica la revisione prezzi ove sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

In ogni caso la modifica non deve alterare la natura generale del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del Codice.

L'appaltatore deve presentare apposita tempestiva istanza che faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi

L'istanza deve essere dichiarata ammissibile dal RUP previa verifica dell'adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Le modalità di finanziamento e reperimento delle risorse sono indicate dall'art. 60 comma 5 del Codice.

PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 5

CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici, delle norme tecniche che regolano il singolo contratto, nonché del progetto e delle ulteriori condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilità dell'opera sulla base del progetto di gara.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dall'Università tutta la collaborazione richiesta. Conseguentemente l'appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi; le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori su complessi universitari in esercizio ed in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui le strade di accesso, cave, discariche permessi, etc. L'appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi. L'appaltatore conferma inoltre di avere conoscenza del fatto che nelle aree oggetto dei lavori sono presenti suppellettili, reperti e attrezzature di ufficio e/o scientifiche da proteggere e/o spostare per preservarle durante l'esecuzione degli stessi.

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l'appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

Art. 6

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

È parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato speciale di appalto, la seguente documentazione:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'eventuale offerta tecnica dell'appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- i seguenti elaborati di progetto PE:

ELENCO ELABORATI											
CAPITOLO	Progetto	Fase	Parte d'opera	Disc.	Tipo	Progr	Rev.	Numero Elaborato	Descrizione	Scala	Formato
01	ELABORATI GENERALI E DI INQUADRAMENTO										
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	EE	01	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.EE.01.0	Elenco elaborati	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	RG	01	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.RG.01.0	Relazione Generale	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	RT	01	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.RT.01.0	Relazione Tecnica - opere civili ed architettoniche	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	RF	01	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.RF.01.0	Rilievo fotografico	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	RT	02	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.RT.02.0	Relazione sulla Gestione delle materie	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	RT	03	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.RT.03.0	Relazione sulle interferenze	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	RT	04	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.RT.04.0	Relazione idrologica	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	CAM	RT	05	0	ARE-031-21.PE.IN.CAM.RT.05.0	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi	-	A4
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	DI	01	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.DI.01.0	Inquadramento territoriale	varie	A0
	ARE-031-21	PE	IN	GEN	DI	02	0	ARE-031-21.PE.IN.GEN.DI.02.0	Planimetria generale	1.500	A1

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C PTECC. 1811L. Progetto Esecutivo

02	ELABORATI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI/DISCIPLINARI/MANUTENZIONE											
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	AP	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.AP.01.0	Analisi dei prezzi	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	EP	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.EP.01.0	Elenco prezzi unitari	-	A3	
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	ANP	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.ANP.01.0	Analisi nuovi prezzi	-	A3	
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	CME	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.CME.01.0	Computo metrico estimativo	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	SIM	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.SIM.01.0	Quadro di Incidenza della manodopera	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	SIS	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.SIS.01.0	Quadro di Incidenza della sicurezza	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	ECN	QE	01	0	ARE-031-21.PE.IN.ECN.QE.01.0	Quadro economico	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	AMM	DT	01	0	ARE-031-21.PE.IN.AMM.DT.01.0	Disciplinare tecnico - opere civili	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	AMM	DT	02	0	ARE-031-21.PE.IN.AMM.DT.02.0	Disciplinare tecnico - impianti meccanici	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	AMM	DT	03	0	ARE-031-21.PE.IN.AMM.DT.03.0	Disciplinare tecnico - impianti elettrici	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	AMM	PM	01	0	ARE-031-21.PE.IN.AMM.PM.01.0	Piano di Manutenzione delle opere	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	AMM	CSA	01	0	ARE-031-21.PE.IN.AMM.CSA.01.0	Capitolato Speciale d'Appalto	-	A4	
	ARE-031-21	PE	IN	AMM	SCT	01	0	ARE-031-21.PE.IN.AMM.SCT.01.0	Schema di Contratto	-	A4	
03	ACUSTICA											
	ARE-031-21	PE	IN	PIA	RT	01	0	ARE-031-21.PE.IN.PIA.RT.01.0	Valutazione prevenzione prestazioni acustiche	-	A4	
04	STATO DI FATTO											
04.1	RILIEVI											
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.01.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.02.0	Piano Interrato - Livello -1	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.03.0	Piano Terra	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.04.0	Piano Primo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.05.0	Piano Secondo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.06.0	Piano Terzo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	07	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.07.0	Piano Quarto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	08	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.08.0	Piano Copertura	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	09	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.09.0	Sezione Trasversale e Longitudinale	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	10	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.10.0	Prospetti	1:100	A0	
04.2	MATERIALI E FINITURE											
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	11	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.11.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	12	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.12.0	Piano Interrato - Livello -1	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	13	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.13.0	Piano Terra	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	14	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.14.0	Piano Primo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	15	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.15.0	Piano Secondo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	16	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.16.0	Piano Terzo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	17	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.17.0	Piano Quarto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	18	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.18.0	Piano Copertura	1:100	A0	
04.3	MACROAREE E DESTINAZIONI D'USO											
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	19	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.19.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	20	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.20.0	Piano Interrato - Livello -1	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	21	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.21.0	Piano Terra	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	22	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.22.0	Piano Primo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	23	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.23.0	Piano Secondo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	24	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.24.0	Piano Terzo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	25	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.25.0	Piano Quarto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	26	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.26.0	Piano Copertura	1:100	A0	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C PTECC. 1811L. Progetto Esecutivo

04.4	RILIEVO IMPIANTI											
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	27	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.27.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	28	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.28.0	Piano Interrato - Livello -1	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	29	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.29.0	Piano Terra	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	30	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.30.0	Piano Primo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	31	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.31.0	Piano Secondo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	32	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.32.0	Piano Terzo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	33	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.33.0	Piano Quarto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	RIL	DI	34	0	ARE-031-21.PE.00.RIL.DI.34.0	Piano Copertura	1:100	A0	
05	SITUAZIONE DI PROGETTO											
05.1	ARCHITETTONICI LAYOUT ED INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI											
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	01a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.01a.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli) Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	01b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.01b.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	02a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.02a.0	Piano Interrato - Livello -1 Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	02b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.02b.0	Piano Interrato - Livello -1 Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	03a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.03a.0	Piano Terra Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	03b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.03b.0	Piano Terra Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	04a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.04a.0	Piano Primo Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	04b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.04b.0	Piano Primo Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	05a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.05a.0	Piano Secondo Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	05b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.05b.0	Piano Secondo Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	06a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.06a.0	Piano Terzo Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	06b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.06b.0	Piano Terzo Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	07a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.07a.0	Piano Quarto Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	07b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.07b.0	Piano Quarto Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	08a	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.08a.0	Piano Copertura Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	08b	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.08b.0	Piano Copertura Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	09	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.09.0	Sezione Trasversale e Longitudinale	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ARC	DI	10	0	ARE-031-21.PE.00.ARC.DI.10.0	Prospetti	1:50	A0	
05.2	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI											
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	01a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.01a.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli) Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	01b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.01b.0	Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli) Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	02a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.02a.0	Piano Interrato - Livello -1 Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	02b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.02b.0	Piano Interrato - Livello -1	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	03a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.03a.0	Piano Terra Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	03b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.03b.0	Piano Terra Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	04a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.04a.0	Piano Primo Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	04b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.04b.0	Piano Primo Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	05a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.05a.0	Piano Secondo Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	05b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.05b.0	Piano Secondo Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	06a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.06a.0	Piano Terzo Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	06b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.06b.0	Piano Terzo Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	07a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.07a.0	Piano Quarto Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	07b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.07b.0	Piano Quarto Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	08a	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.08a.0	Piano Copertura Lato viale Augusto	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	08b	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.08b.0	Piano Copertura Lato via Fabio Massimo	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	DEM	DI	09	0	ARE-031-21.PE.00.DEM.DI.09.0	Sezione Trasversale e Longitudinale	1:50	A0	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C PTECC. 1811L. Progetto Esecutivo

05.3	CONTROSOFFITTI											
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.01.0	Piano Interrato - Livello -1	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.02.0	Piano Terra	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.03.0	Piano Primo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.04.0	Piano Secondo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.05.0	Piano Terzo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.06.0	Piano Quarto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	CSF	DI	07	0	ARE-031-21.PE.00.CSF.DI.07.0	Sezioni	1:100	A0	
05.4	INSTALLAZIONE RECINZIONI PARAVISTA											
	ARE-031-21	PE	00	IRP	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.IRP.DI.01.0	Piano Copertura	1:100	A0	
05.5	ABACO INFISSI											
	ARE-031-21	PE	00	INF	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.INF.DI.01.0	Abaco infissi oggetto d'intervento	varie	A0	
	ARE-031-21	PE	00	INF	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.INF.DI.02.0	Abaco nuovi infissi	varie	A0	
05.6	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI											
DESCRITTIVI E DI CALCOLO												
	ARE-031-21	PE	00	IE	RT	01	0	ARE-031-21.PE.00.IE.RT.01.0	Relazione tecnica specialistica	-	A4	
	ARE-031-21	PE	00	IE	RC	01	0	ARE-031-21.PE.00.IE.RC.01.0	Relazione di calcolo impianti elettrici	-	A4	
	ARE-031-21	PE	00	IE	RC	02	0	ARE-031-21.PE.00.IE.RC.02.0	Relazione di calcolo illuminotecnico (report di calcolo)	-	A4	
GRAFICI IMPIANTO ELETTRICO												
	ARE-031-21	PE	00	IE	SH	01	0	ARE-031-21.PE.00.IE.SH.01.0	Schema a blocchi Distribuzione Elettrica	-	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	SH	02	0	ARE-031-21.PE.00.IE.SH.02.0	Schemi unifilari e carpenterie quadr di bassa tensione	-	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	SH	03	0	ARE-031-21.PE.00.IE.SH.03.0	Schema unifilare quadro generale QGBT (Esistente)	-	A4	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.01.0	PIANO 2° LIVELLO INTERRATO - CUNICOLO - Distribuzione Principale	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.02.0	PIANO 1° LIVELLO INTERRATO - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.03.0	PIANO 1° LIVELLO INTERRATO - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.04.0	PIANO TERRA - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.05.0	PIANO TERRA - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.06.0	PIANO PRIMO - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	07	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.07.0	PIANO PRIMO - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	08	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.08.0	PIANO SECONDO - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	09	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.09.0	PIANO SECONDO - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	10	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.10.0	PIANO TERZO - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	11	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.11.0	PIANO TERZO - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	12	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.12.0	PIANO QUARTO - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	13	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.13.0	PIANO QUARTO - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	14	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.14.0	PIANO COPERTURA - Punti di utilizzo e distribuzione FM	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IE	DI	15	0	ARE-031-21.PE.00.IE.DI.15.0	PIANO COPERTURA - Illuminazione Normale e di Emergenza	1:100	A0	
GRAFICI IMPIANTI SPECIALI												
	ARE-031-21	PE	00	IS	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.IS.DI.01.0	PIANO 1° LIVELLO INTERRATO - Cablaggio Strutturato e Punti di Copertura WiFi	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IS	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.IS.DI.02.0	PIANO TERRA - Cablaggio Strutturato e Punti di Copertura WiFi	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IS	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.IS.DI.03.0	PIANO PRIMO - Cablaggio Strutturato e Punti di Copertura WiFi	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IS	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.IS.DI.04.0	PIANO SECONDO - Cablaggio Strutturato e Punti di Copertura WiFi	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IS	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.IS.DI.05.0	PIANO TERZO - Cablaggio Strutturato e Punti di Copertura WiFi	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IS	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.IS.DI.06.0	PIANO QUARTO - Cablaggio Strutturato e Punti di Copertura WiFi	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IS	SH	01	0	ARE-031-21.PE.00.IS.SH.01.0	Schema funzionali e tipici cablaggio strutturato	-	A0	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C PTECC. 1811L. Progetto Esecutivo

05.7	IMPIANTI MECCANICI											
	DESCRIPTIVI E DI CALCOLO											
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	RT	01	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.RT.01.0	Relazione tecnico specialistica impianti meccanici	-	A4	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	RT	02	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.RT.02.0	Relazione di calcolo impianti meccanici	-	A4	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	RT	03	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.RT.03.0	Relazione sul contenimento dei consumi energetici (ex legge 10)	-	A4	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	RT	04	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.RT.04.0	Attestato di Pretazione energetica	-	A4	
	GRAFICI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE											
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTO SULLO STATO DI FATTO												
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.01.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:100	A1	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.02.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Interrato - Livello -1	1:100	A1	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.03.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Terra	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.04.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Primo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.05.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Secondo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.06.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Terzo	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	07	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.07.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Quarto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	08	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.08.0	Individuazione interventi sullo stato di fatto Piano Copertura	1:100	A0	
DISTRIBUZIONE RETI E TERMINALI												
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	09	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.09.0	Interventi di progetto Piano Interrato - Livello -2 (Cunicoli)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	10	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.10.0	Interventi di progetto Piano Interrato - Livello -1 (zona 1)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	SH	11	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.SH.11.0	Interventi di progetto Piano Interrato - Livello -1 (zona 2)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	SH	12	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.SH.12.0	Interventi di progetto Piano Interrato - Livello -1	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	13	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.13.0	Interventi di progetto Piano Terra (zona 1)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	14	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.14.0	Interventi di progetto Piano Terra (zona 2)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	15	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.15.0	Interventi di progetto Piano Primo (zona 1)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	16	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.16.0	Interventi di progetto Piano Primo (zona 2)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	17	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.17.0	Interventi di progetto Piano Primo (zona 3)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	18	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.18.0	Interventi di progetto Piano Secondo (zona 1)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	SH	19	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.SH.19.0	Interventi di progetto Piano Secondo (zona 2)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	SH	20	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.SH.20.0	Interventi di progetto Piano Secondo (zona 3)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	21	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.21.0	Interventi di progetto Piano Terzo (zona 1)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	22	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.22.0	Interventi di progetto Piano Terzo (zona 2)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	23	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.23.0	Interventi di progetto Piano Quarto (zona 1)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	24	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.24.0	Interventi di progetto Piano Quarto (zona 2)	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	25	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.25.0	Interventi di progetto Piano Copertura	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	DI	26	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.26.0	Interventi di progetto Sezioni	1:50	A0	
	ARE-031-21	PE	00	ICZ	SH	27	0	ARE-031-21.PE.00.ICZ.SH.27.0	Interventi di progetto Schema idrico funzionale	-	A0	
05.8	GRAFICI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO											
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.01.0	Piano Interrato - Livello -1 - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.02.0	Piano Terra - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.03.0	Piano Primo - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.04.0	Piano Secondo - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.05.0	Piano Terzo - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.06.0	Piano Quarto - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	
	ARE-031-21	PE	00	IA	DI	07	0	ARE-031-21.PE.00.IA.DI.07.0	Piano Copertura - Impianto antincendio - Interventi di progetto	1:100	A0	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C PTECC. 1811L. Progetto Esecutivo

06.0	PREVENZIONE INCENDI											
	ARE-031-21	PE	00	PRI	RT	01	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.RT.01.0	Relazione Tecnica	/		A2+
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	01	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.01.0	Planimetria generale	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	02	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.02.0	Sezioni	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	03	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.03.0	Prospetti	1:100		A0
06.1	PRESIDI RETI IDRANTI E VERIFICA COPERTURA											
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	04	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.04.0	Piano Interrato	1:100		A2+
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	05	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.05.0	Piano Terra -	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	06	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.06.0	Piano Primo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	07	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.07.0	Piano Secondo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	08	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.08.0	Piano Terzo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	09	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.09.0	Piano Quarto	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	10	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.10.0	Piano Copertura	1:100		A0
06.2	IMPIANTO EVAC E RIVELAZIONE INCENDI											
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	11	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.11.0	Piano Interrato	1:100		A2+
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	12	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.12.0	Piano Terra -	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	13	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.13.0	Piano Primo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	14	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.14.0	Piano Secondo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	15	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.15.0	Piano Terzo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	16	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.16.0	Piano Quarto	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	17	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.17.0	Piano Copertura	1:100		A0
06.3	VIE D'ESODO											
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	18	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.18.0	Piano Interrato	/		A2+
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	19	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.19.0	Piano Terra -	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	20	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.20.0	Piano Primo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	21	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.21.0	Piano Secondo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	22	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.22.0	Piano Secondo Complessivo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	23	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.23.0	Piano Terzo	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	24	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.24.0	Piano Quarto	1:100		A0
	ARE-031-21	PE	00	PRI	DI	25	0	ARE-031-21.PE.00.PRI.DI.25.0	Planimetria esterna	1:100		A0
07	SICUREZZA											
	ARE-031-21	PE	00	SIC	PS	01	0	ARE-031-21.PE.SIC.PS.01.0	Piano di sicurezza e coordinamento	-		A4
	ARE-031-21	PE	00	SIC	DI	01	0	ARE-031-21.PE.SIC.DI.01.0	Layout del cantiere stabile	1:200		A1
	ARE-031-21	PE	00	SIC	CME	01	0	ARE-031-21.PE.SIC.CME.01.0	Computo metrico estimativo oneri specifici per la sicurezza	-		A4
	ARE-031-21	PE	00	SIC	FS	01	0	ARE-031-21.PE.SIC.FS.01.0	Fascicolo dell'opera	-		A4
	ARE-031-21	PE	00	SIC	CR	01	0	ARE-031-21.PE.SIC.CR.01.0	Cronoprogramma dei lavori	-		A4

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
- il Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;

L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento di Ateneo e le Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo – PIAO.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale di appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 8

DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

Art. 9

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali il medesimo appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera o la funzionalità della stessa.

Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l'appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

Art. 10

FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In tali casi, la stazione appaltante si riserva di decidere di affidare l'appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta oppure alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università può risolvere il contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore, oltre che nei casi previsti dall'articolo 122 del Codice, anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) quanto è accertata la grave violazione delle norme di tutela ambientale, della tutela dei lavoratori e dei subappaltatori;
- c) quando è accertato il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, è configurabile come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- d) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;
- e) nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
- f) nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
- g) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi siano gravi violazioni alle previsioni dell'offerta tecnica.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio da comunicare via PEC, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Per le modalità di risoluzione del contratto di appalto, si applica la disciplina prevista dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 12

RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dal contratto avviene nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 123 e dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

L'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante.

PARTE III – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 14

GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto è richiesta una garanzia definitiva costituita e disciplinata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del medesimo decreto in caso di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La polizza assicurativa deve essere costituita conformemente allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15

COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto di appalto, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione.

Di conseguenza, è onere dell'esecutore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze che coprano:

- **(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione)** i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a quello di contratto; il limite di risarcimento per sinistro deve essere pari al predetto massimale;
- **(Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi)** responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per danni causati a persone e cose, con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

- per la PARTITA 1 (Opere): una somma pari all'importo del contratto;
- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti): una somma pari all'importo del contratto;
- per la PARTITA 3 (Demolizioni e sgombero): un importo pari a euro 50.000,00;

La copertura assicurativa decorre dalla data dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o servizi risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PARTE IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE, SOSPENSIONI E PENALI

Art. 16

CONSEGNA DEI LAVORI - AVVIO ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di stipula del contratto, salvo il caso della consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del Codice.

Il direttore dei lavori comunica, con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Le modalità e le prescrizioni riguardanti la consegna dei lavori sono indicate all'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice a cui si rinvia e che si intendono qui richiamate.

Si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 420 decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la documentazione, di cui sopra, da parte delle eventuali imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Inoltre, non appena avuti in consegna i lavori, è tenuto ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna, eventualmente prorogati dalla stazione appaltante.

Art. 17

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori, non è ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente, all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore: a) le difficoltà nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l'esecuzione di accertamenti integrativi per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa; c) l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto nonché dal presente capitolato; d) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati; e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione del contratto, i tempi necessari per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell'appaltatore.

Il cronoprogramma costituisce riferimento temporale per la valutazione dell'andamento delle lavorazioni. Se il cronoprogramma è predisposto facendo riferimento a date fisse di calendario, il direttore dei lavori, fermo restando il termine complessivo di esecuzione dei lavori, lo aggiorna costantemente, mediante scorrimento del calendario, all'effettivo andamento dei lavori, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute. In questi casi, l'appaltatore aggiorna contestualmente anche il programma dei lavori. L'aggiornamento di detti elaborati

avviene senza oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, senza implicito riconoscimento di diritti in favore dell'appaltatore medesimo. In particolare, l'aggiornamento, ove causato da ritardi imputabili all'appaltatore, non comporta alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori o altro differimento ai fini dell'applicazione delle penali.

Art. 18

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai fini della stipula del contratto di appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito dalla stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 18 bis

CRONOPROGRAMMA

Il progetto esecutivo deve essere corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 19

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La sospensione dei lavori è disposta, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023, per i seguenti motivi:

- circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; in tal caso il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- ragioni di necessità o di pubblico interesse espresse dal RUP.

Nelle suindicate ipotesi, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito.

Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 216 del Codice, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario, fatta salvo l'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori o inizio dell'esecuzione delle prestazioni, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori previo parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

Art. 20

ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori.

I compiti del direttore dei lavori sono elencati all'art. 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 a cui si rinvia

e che qui si intende integralmente riportato.

Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Art. 21

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i compiti di cui all'art. 2 comma 2 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 a cui si rinvia e che qui si intende integralmente riportato.

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

Agli ispettori di cantiere sono demandati i compiti di cui all'art. 2 comma 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 22

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l'esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l'esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le

modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.

Infine, il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Art. 23

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 24

DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;
2. i libretti di misura;
3. il registro di contabilità;
4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
5. il conto finale.

1. Il **giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

2. I **libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

3. Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

4. Lo **stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto.

Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

5. il **conto finale** dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Art. 25

GESTIONE DEI SINISTRI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa

denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 26

DIREZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore assicura, tramite il direttore tecnico del cantiere, l'ordinata organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della normativa tecnica vigente da parte del proprio personale.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore medesimo o da altro tecnico dalla stessa formalmente incaricato. In caso di contratto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore tecnico di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore comunica per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l'accettazione di questo, specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale per imperizia, imprudenza e grave negligenza.

L'appaltatore è sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore tecnico di cantiere e del personale, e risponde nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 27

CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E APPALTATORE

Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Se l'appaltatore non comunica le sue osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 28

PENALI DA RITARDO

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore una penale pari all' 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dell'esecuzione del contratto. Se il ritardo nell'adempimento determina il superamento del limite massimo sopra indicato, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

Le penali, a cura del direttore dei lavori, sono iscritte in contabilità a debito dell'appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a scadenze intermedie ove previste che si applicano in occasione dell'emissione del certificato di pagamento riferito al primo stato di avanzamento utile. In ogni caso, qualora in corso d'opera la direzione dei lavori ritenga che il ritardo nell'esecuzione dei lavori possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, queste ultime possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore, né legittima l'appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

Art. 29

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, è riconosciuto il premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente. Il premio è quantificato sulla base dei criteri stabiliti per il calcolo della penale per ogni giorno di anticipo ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

PARTE V – PAGAMENTI ALL'APPALTATORE E VARIANTI

Art. 30

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Nei contratti di appalto i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n.55 del 3 aprile 2013, solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione da parte del RUP. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Codice Univoco Ufficio: H4R29U
- Codice Identificativo Gara - CIG:
- Codice Identificativo Procedimento CIP:
- CUP UNINA:
- Scissione dei pagamenti

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sul sito www.fatturapa.gov.it. Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione

della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa amministrazione. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 31

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione della prestazione.

Il conto finale è compilato dal direttore dei lavori o dell'esecuzione a seguito della certificazione dell'ultimazione della prestazione e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP entro il termine perentorio di 30 giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della prestazione, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Art. 32

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - VARIANTI

All'appalto si applica l'opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, che consiste nella facoltà, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, di apportare modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori.

L'appalto prevede una quota dei lavori sottoposti a clausola sospensiva per un importo pari a _____ euro soggetti a ribasso per la quota di € _____, sono stati individuati quali lavori opzionali e saranno soggetti al reperimento di ulteriori risorse a valle della gara (ai sensi dell'art.120 comma 1 lett a) del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023).

Le lavorazioni sottoposte a clausola sospensiva sono dettagliate negli elaborati di gara (computo metrico

ed elaborati grafici); la Stazione Appaltante si riserva di affidare i suddetti lavori sottoposti a clausola sospensiva agli stessi patti e condizioni dei lavori principali in funzione del reperimento del finanziamento. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori principali.

Inoltre, ai sensi del comma 3 tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
2. per importi fino al limite del 15 % dell'ammontare complessivo dell'appalto.

Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzario regionale vigente alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto.

In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'appaltatore esegue le prestazioni come risultanti dal contratto e dalle sue parti integranti anche se non materialmente allegate senza possibilità alcuna di introdurre modifiche o variazioni che non siano preventivamente approvate e autorizzate dalla stazione appaltante nel rispetto dell'articolo 120 del Codice a cui si rinvia e che qui si intende integralmente riportato.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP e al progettista se incaricato a predisporre la variazione del progetto l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7 del Codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Le modifiche del contratto sono approvate dal responsabile unico del progetto a seguito di proposta o verifica del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre direttamente modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al responsabile unico del progetto.

Alle modifiche contrattuali disposte ai sensi dell'articolo 120 del Codice si procede:

a) con ordine di servizio previa adozione di atto di sottomissione, se non superano complessivamente, in aumento o in diminuzione, il 15% dell'importo originario del contratto. In tali casi l'appaltatore è tenuto a eseguire il contratto alle condizioni originariamente previste, senza che possa trarne titolo per ottenere ristori, indennizzi, o risarcimenti di sorta o far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

b) con atto aggiuntivo, se superano il limite di cui alla lettera a): in tal caso il responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. La mancata risposta dell'appaltatore entro il predetto termine si intende quale accettazione della variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; se l'appaltatore formula, relativamente alle modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, un'offerta diversa da quella derivante dall'offerta iniziale, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per assicurare la realizzazione dell'opera compatibilmente con le risorse finanziarie che ritiene di mettere a disposizione, ivi compresa la facoltà di recesso dal contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del Codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Se il progetto esecutivo è stato redatto dall'appaltatore e la variante progettuale deriva da errori od omissioni progettuali imputabili a lui medesimo, sono a totale carico di quest'ultimo l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 33

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

- **risorsa umana:** fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo - manodopera.

I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero

del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro omparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

- **attrezzatura:** fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in *nolo a freddo* e *nolo a caldo* in funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:
 - **nolo a freddo:** il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
 - **nolo a caldo:** comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- **prodotto:** risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto, riportati nei prezziari predisposti dalle regioni.

I prezzi cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

- nel caso di un **progetto di fattibilità tecnica economica** da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa è possibile utilizzare il prezzo vigente nell'anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando il prezzo vigente;
- nel caso di un **progetto esecutivo** da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi possono essere dedotti dal prezzo vigente nell'anno precedente.

Art. 34

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

PARTE VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEI SUBCONTRATTI

Art. 35

SUBAPPALTO E PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Il pagamento diretto al subappaltatore avviene nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice. A tal fine, l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice:

- a) in occasione di ogni SAL, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto del contratto principale, la proposta di pagamento diretto a ciascun subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nel SAL oppure una dichiarazione con la quale attesta che nel medesimo periodo non vi sono lavorazioni eseguite da subappaltatori;
- b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori affidati in subappalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti.

Art. 36

SUBAPPALTO "A CASCATA"

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le seguenti lavorazioni, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto: le opere inerenti gli impianti meccanici ed elettrici. La stazione appaltante ritiene che in considerazione della destinazione d'uso degli ambienti oggetto di intervento e della tipologia di opere previste le componenti impiantistiche debbano essere affidate ad un unico contraente in modo da scongiurare eventuali problematiche dovute all'incompatibilità tra componenti con caratteristiche diverse.

Per le restanti lavorazioni, il subappalto del subappalto è ammesso previa comunicazione alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del sub-affidatario. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra subappaltatore e suo sub-affidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del sub-affidatario, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore verso la stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

È in ogni caso vietato l'ulteriore subappalto.

PARTE VII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Art. 37

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato prima dell'affidamento dei lavori il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte della stazione appaltante e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del Codice, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 38

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) eventualmente predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della stazione appaltante.

L'appaltatore, ai fini della stipula del contratto di appalto e comunque prima della consegna dei lavori oppure, in caso di consegna d'urgenza, entro tre giorni lavorativi dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

Se l'appaltatore presenta proposte di integrazione al PSC, il coordinatore per la sicurezza si pronuncia tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle medesime entro il termine di tre giorni lavorativi dalla relativa presentazione, con atto motivato; la decisione del coordinatore è vincolante. Se il coordinatore non si pronuncia entro il predetto termine, prorogabile una sola volta di ulteriori tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Art. 39

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Ai fini della stipula del contratto di appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il POS costituisce parte integrante del contratto di appalto.

PARTE VIII – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Art. 40

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROCEDURA DI COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del codice i lavori sono soggetti a collaudo che rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve assicurare la manutenzione ordinaria gratuita dell'opera ultimata fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'obbligo di gratuita manutenzione cessa all'atto della presa in consegna anticipata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Alla fase del collaudo si applicano le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuisce l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

La nomina dell'organo di collaudo avviene ai sensi dell'art. 14 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale, i documenti di cui all'art. 15 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023

L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo.

Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:

- i rilievi fatti dall'organo di collaudo;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

- una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;
- i principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e all'esito del confronto formula le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta:

- se il lavoro è collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si può collaudare;
- i provvedimenti da prendere se non è collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili.

Al termine delle verifiche, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Il certificato di collaudo contiene almeno le parti indicate all'art. 22 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale - l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
- durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma

restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

- nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, l'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Art. 41

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle predette condizioni nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 42

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi indicati dall'art. 28 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 43

AVVISO AI CREDITORI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP attua la procedura per la pubblicazione di un avviso ai creditori secondo le modalità indicate dall'art. 16 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 44

COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico è disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e dall'art. 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 ed è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come

definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata. Ai sensi dell'art. 116 comma 4 del Codice, il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico è individuato tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del codice.

Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudatore statico verifica la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore ed in particolare è tenuto ad effettuare:

- un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle varie fasi dei lavori, in modo da accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture;
- l'ispezione generale dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture più significative, confrontando l'andamento dei lavori con il progetto depositato e conservato in cantiere;
- l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che:
 - il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - i certificati siano stati emessi da laboratori ufficiali e siano conformi alle relative indicazioni riportate nel Capitolo 11 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);
 - tra i contenuti dei certificati sia chiaramente indicato il cantiere in esame, il nominativo del Direttore dei lavori, gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni e si evinca che il direttore dei lavori medesimo abbia regolarmente firmato la richiesta di prove al laboratorio;
 - i risultati delle prove siano conformi ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche (Capitolo 11 delle NTC).
- l'acquisizione e l'esame della documentazione di origine relativa a tutti i materiali e prodotti previsti in progetto, identificati e qualificati secondo le indicazioni del paragrafo 11.1 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);
- l'esame dei verbali delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
- l'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- l'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme, verificando che la documentazione progettuale contenga sia la relazione geologica (redatta da un Geologo) che la relazione geotecnica (redatta dal Progettista);
- la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità;
- l'esame della Relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.

Nel caso di perplessità sulla collaudabilità dell'opera, il Collaudatore statico può richiedere ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, o esami complementari quali:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;

- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine delle procedure di collaudo, il collaudatore attesta la collaudabilità delle strutture rilasciando il Certificato di collaudo statico.

Il certificato di collaudo statico contiene:

- relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al committente;
- risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- eventuali raccomandazioni/prescrizioni al committente e al direttore dei lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;
- il giudizio motivato sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

Quando il collaudatore riscontra criticità non rimediabili da parte del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, tali da compromettere le prestazioni dell'opera, conclude le proprie attività riportando nel certificato il motivo della non collaudabilità delle strutture.

Art. 45

PROVE DI CARICO

Le prove di carico sono eseguite secondo un programma, appositamente redatto dal collaudatore statico, con indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli).

Tale programma di prova viene sottoposto al vaglio del direttore dei lavori per l'attuazione e reso noto a Progettista e Costruttore, rispettivamente per la verifica della compatibilità con il progetto strutturale e per l'accettazione.

Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, il collaudatore statico, con relazione motivata, può chiederne l'esecuzione al direttore dei Lavori, ovvero dichiarare l'opera non collaudabile.

Con le prove di carico è possibile valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio. La struttura, o l'elemento strutturale esaminato, viene sollecitata attraverso la combinazione di carichi tale da indurre le massime azioni di esercizio. A tal fine, viene effettuato uno specifico calcolo, applicando le azioni previste per la prova e determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i risultati della prova stessa.

In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo e ripetute in più cicli; il collaudatore statico stabilisce a priori un congruo numero di prove, ovvero di cicli di prova.

Durante l'esecuzione delle prove è necessario verificare che:

- le deformazioni si accrescano proporzionalmente ai carichi;
- non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti tali da compromettere la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova;
- se la deformazione residua, dopo la prima applicazione del carico massimo, superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova, devono essere predisposte prove di carico successive dalle quali emerga che la struttura tenda ad un comportamento elastico;
- il valore della deformazione elastica non superi quello calcolato come sopra indicato.

Le prove statiche, a giudizio del collaudatore ed in relazione all'importanza dell'opera, sono integrate con prove dinamiche atte a valutare il comportamento dell'opera attraverso la risposta dinamica della struttura. Il collaudatore statico è responsabile del giudizio sull'esito delle prove.

Art. 46

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al presente foglio patti e condizioni, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. In particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte

per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 comma 11 del d.lgs. 36/2023;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 13 del d.lgs. 36/2023;
- la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

PARTE IX – RISERVE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 47

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori o dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d. le contestazioni circa la validità del contratto;

e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori o dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

1. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

2. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

3. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

4. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

5. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi

o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Art. 48

ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

La procedura di accordo bonario è disciplinata dall'art. 210 del Codice.

Art. 49

ARBITRATO

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del Codice, è nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

La procedura di arbitrato è disciplinata dagli artt. 213 e 214 del Codice.

Art. 50

TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Si applica l'art. 212 del Codice.

Art. 51

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Con riferimento al Collegio Consultivo Tecnico si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei collegi consultivi tecnici ovvero gli artt. 216 – 219 del Codice nonché quanto previsto dall'allegato V.2 del d.lgs. 36/2023.

Art. 52

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
- c) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE X – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 53

NORME GENERALI

La quantità dei lavori e/o delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 54

LAVORI A MISURA

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, dell'allegato II.14 del Codice, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

In tali casi, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 55

LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Art. 56

LAVORI IN ECONOMIA

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia, tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.